

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3394 del 06/07/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RONCUZZI SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE E VERNICIATURA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL CAMPO SPORTIVO, N.40. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-407 DEL 28/01/2020 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3512 del 06/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno sei LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RONCUZZI SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE E VERNICIATURA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL CAMPO SPORTIVO, N.40. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-407 DEL 28/01/2020 E SMI.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-407 del 28/01/2020 e smi a favore della Ditta Roncuzzi srl, avente sede legale e attività di lavorazioni meccaniche e verniciatura in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n.40, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 25/06/2021 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2021/99992 - **Pratica SinaDoc n. 18385/2021** - dalla Ditta **Roncuzzi srl** (C.F./P.IVA 01662690369), avente sede legale e attività di lavorazioni meccaniche e verniciatura in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n.40, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2020-407 e smi soprarichiamata, a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione E20 afferente alla fase di satinatura; la Ditta dichiara inoltre l'invarianza dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATI in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi e l'art.272-Bis – emissioni odorogene;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **18385/2021**, emerge che:

- La Ditta Roncuzzi srl, in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-407 del 28/01/2020 e smi, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione E20 afferente alla fase di satinatura. La Ditta dichiara inoltre che per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura nulla viene modificato;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 25/06/2021 (PG 2021/99992) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale (PG 2021/100919);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2021/104254 del 02/07/2021);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 05/07/2021;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta Roncuzzi srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazioni meccaniche e verniciatura, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Roncuzzi srl** (C.F./P.IVA 01662690369), avente sede legale e attività di lavorazioni meccaniche e verniciatura in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n.40, a seguito della **modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-407 del 28/01/2020 e smi**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che con la presente AUA **sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-407 del 28/01/2020 e smi**;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

In merito all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

In merito alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A) della presente Determina Dirigenziale, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione a quanto previsto dalla Parte III del Dlgs n.152/2006 e smi – Parte V, nei tempi e nei modi indicati all'art.273 – Bis - **Medi impianti di combustione** - commi 5), 6) e 7) **qualora presenti** e qualora ne ricorrano le condizioni;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio della presente da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Roncuzzi srl è un'azienda che si occupa di carpenteria metallica e al suo interno ha un apposito ufficio tecnico che progetta la parte meccanica di macchine che saranno poi assemblate in loco alla relativa parte elettrica (non fornita dalla Roncuzzi);
- I prodotti finali derivanti dall'attività della Roncuzzi, sono nastri trasportatori per la movimentazione di polveri o granuli, scaricatori e tramogge per il settore portuale, coclee idrauliche per la produzione di energia elettrica installabili su brevi salti idrici.
- Le materie prime in ingresso sono lastre di ferro o acciaio inox che vengono tagliate, sagomate, saldate e verniciate. A seconda delle specifiche del cliente possono essere aggiunti anche processi di satinatura e pallinatura. Non vengono utilizzate acque di processo e non ci sono acque reflue industriali, ma solo acque di prima pioggia che confluiscono in rete fognaria pubblica;
- Le vernici attualmente utilizzate possono essere sia all'acqua che a solvente. L'azienda è in fase di sperimentazione per l'utilizzo di vernici a base acquosa ad alta resistenza in modo da poter eliminare per almeno il 70/80 % l'utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente. Il consumo attuale di solvente è pari a 8,9 t/anno, pertanto l'Azienda è assoggettata al disposto di cui all'art.275 del Dlgs 152/2006 e smi;
- Con la domanda di modifica sostanziale la Ditta chiede la installazione di un nuovo punto di emissione **E20 afferente all'impianto di satinatura**.
- Il filtro che viene installato ha una portata volumetrica nominale pari a **13.000 Nm³/h**, è dotato di **42 cartucce autopulenti** per una superficie complessiva di filtrazione pari a **252 m²**. Il camino di emissione ha una H=12 m. La velocità di filtrazione risulta pertanto 0,014 m/s ed in linea con quanto previsto alla DGA 4606/99, pertanto idoneo all'abbattimento delle polveri;
- **Qualora nello stabilimento siano presenti medi impianti di combustione**, così come definiti dall'art. 273 Bis, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione a quanto previsto dalla Parte III del Dlgs n.152/2006 e smi – Parte V, nei tempi e nei modi indicati nel medesimo art.273 Bis - commi 5), 6) e 7) qualora ne ricorrano le condizioni.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – SABBIAIATURA – F.M. -**

Portata massima	28000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – VERNICIATURA - F.T. -

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (COV come COT)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SALDATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – ROBOT DI TAGLIO – Filtro a cartucce -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – MICROPALLINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – SATINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – SATINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16 – SATINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 – SATINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 – SATINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19 – TAGLIO AL LASER – Filtro a cartucce -

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20 – SATINATURA – Filtro a cartucce - NUOVO -

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni.

1. **Per il nuovo punto di emissione indicato con E20 – satinatura - dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche,	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

IR, FTIR	
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide

NIOSH 2016	
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione **E20, il 30/09/2021**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1) sopracitato:
6. La Ditta è tenuta a presentare, **entro il 28 Febbraio di ogni anno, il Piano di Gestione Solventi** redatto secondo quanto previsto dalla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi – Allegato III, Parte V – Piano Gestione solventi;
7. La Ditta è altresì tenuta a procedere con la graduale riduzione degli attuali prodotti vernicianti a base solvente con altri prodotti a base acquosa. La introduzione e l'utilizzo di nuovi prodotti vernicianti, costituirà comunque modifica della presente AUA, per cui dovrà essere presentata apposita istanza autorizzativa:
8. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale, per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:**
- Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;

- Le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN RETE FOGNARIA PUBBLICA (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Mezzano, Via del Campo Sportivo n. 40, adibito ad attività di lavorazioni meccaniche, gli scarichi che si originano sono relativi alle acque di prima pioggia che recapitano nella rete fognaria pubblica.
- Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/2005, della superficie di mq 1.342,00, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di afflusso =1).
- Le acque meteoriche di dilavamento, ad esclusione delle coperture dei fabbricati (inviata a vasche di laminazione) sono convogliate alla vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, realizzata con due moduli collegati tra loro, aventi capacità utile, rispettivamente di 26,00 mc e 27,00 mc, per un volume totale di 53,00 mc. L'ultimo modulo è munito di sezione di disoleazione con filtro a coalescenza. Il pozzetto ufficiale di prelievamento è previsto subito a valle del disoleatore. A riempimento avvenuto della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia saranno convogliate, tramite comparto deviatore, in vasca di laminazione, unitamente alle acque meteoriche delle coperture dei fabbricati.
- Le acque di prima pioggia trattate sono scaricate nella rete fognaria pubblica mista, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievamento.
- Il dimensionamento della sezione di accumulo delle acque di prima pioggia è conforme a quanto previsto dalla DGR 286/2005 ($9.950,00 \text{ mq superficie piazzale} \times 0,005 \text{ m h pioggia primi 15 minuti} \times \text{coefficiente correttivo} = 49,75 \text{ mc}$).

Le planimetrie della rete fognaria devono essere tenute presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza.

Prescrizioni:

1. Nella fognatura mista di Via Bonvicini, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da acque di prima pioggia.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dall'attività di cui sopra, nel pozzetto ufficiale di prelievamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica", per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali.
3. Deve essere presentato, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopra menzionato per i parametri sopra citati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza

triennale al Comune di Ravenna – Servizio Ambiente, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e ad HERA SPA.

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale)
 - **vasca di prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia);
 - **dispositivo contaore** di funzionamento dell'elettropompa di scarico della vasca di prima pioggia;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
5. Il volume della vasca di prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri delle DGR 286/2005 e 1860/2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera;
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,50 l/sec**.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sedimentatore ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione secondo disposizioni di legge.
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del S.I.I.
10. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna, ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna e ad HERA SPA.
11. HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
12. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
14. La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.
15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16. Il **pozzetto ufficiale di campionamento**, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del Dlgs. 152/2006 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.